



PIANO DEI LAVORI PER ATTIVITÀ LAVORATIVE DI DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DELL'AMIANTO ART. 256 D.LGS. 81/2008 E DGR VENETO 265/11

A che cosa serve

Si tratta di una comunicazione che ha lo scopo di informare l'organo di vigilanza della ULSS (SPISAL) sullo svolgimento di operazioni potenzialmente pericolose, sia per il lavoratore che le esegue, sia per il rischio di inquinamento ambientale esterno. In questo modo il Servizio SPISAL può dare preventivamente indicazioni tecniche per ridurre i rischi personali e ambientali e programmare la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori.

A quale ufficio va inviato

AULSS n. 1 Dolomiti – Dipartimento di Prevenzione – Servizio SPISAL

Sede: Viale Europa, 22 - 32100 Belluno - c/o Ospedale "S. Martino", 3° Piano, Palazzina San Gervasio Blocco B

Tel: 0437 514565

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Chi deve redigere il piano

Il **Datore di Lavoro, titolare di un impresa specializzata**, iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Cat. 10 di cui all'art. 212 del D.lgs. 252/06 (bonifica beni contenenti amianto). I requisiti e le modalità di iscrizione al suddetto Albo, sono riportati nelle Delibere 1 e 2 del Comitato Nazionale dell'Albo del 30/03/2004.

Quando si deve presentare

Il piano deve essere presentato almeno **30 giorni prima** dell'inizio dei lavori di rimozione del materiale contenente amianto.

In quali casi

Per tutti i lavori che comportano demolizione e rimozione e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.

Documentazione da presentare

Il piano di lavoro deve contenere una dettagliata descrizione dei lavori e delle misure di prevenzione da adottare come illustrato nella guida allegata.

Poiché la rimozione delle coperture in cemento-amianto è la tipologia di lavoro più frequente riportiamo in allegato il modello di piano da presentare come suggerito dalla regione Veneto con DGR 265/2011.

Modalità

Il piano può essere inviato tramite posta, preferibilmente RR, PEC o presentato a mano.

Cosa fa lo SPISAL

Il piano viene iscritto nel registro/protocollo di arrivo;
viene verificata l' idoneità e la regolarità della documentazione.

Tempi medi di attesa

La legge fissa in 30 giorni il termine dopo il quale la ditta può iniziare i lavori, fermo restando l'obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, salvo i casi di deroga adeguatamente giustificati dalle motivazioni consentite dalla normativa.

La risposta all'utente

Non è prevista risposta da parte dell'Ente, tuttavia lo SPISAL, preso atto dell'informazione, può rispondere, disponendo eventuali indicazioni tecniche di prevenzione ambientale e personale, il cui rispetto verrà verificato durante l'ispezione in cantiere.
Copia della risposta viene inviata, per conoscenza, anche al committente.

Spese

Solo qualora, a seguito della bonifica, sia prevista un'ispezione visiva finale ai fini della restituibilità dei locali.

Normativa di riferimento

Art. 256 D. Lgs. 81/08
DGR Veneto n. 265 del 15.03.2011

Modulistica / Allegati

Guida alla stesura del Piano